

Emme Antincendio srl

Whistleblowing

Ultimo aggiornamento: 02_03_2026

Organismo di Vigilanza di Emme Antincendio s.r.l

Email: odv@emme-italia.com

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Indice

1. PRINCIPI GENERALI	3
2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA	3
3. DESTINATARI.....	3
4. SOGGETTI SEGNALANTI.....	4
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	6
7. SEGNALAZIONI ANONIME	6
8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	6
<i>I CANALI INTERNI</i>	6
<i>IL CANALE ESTERNO</i>	7
9. AVVIO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
<i>RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI</i>	7
<i>ISTRUZIONE INTERNA ED ESECUZIONE DELLE VERIFICHE</i>	8
10. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E MISURE CORRETTIVE.....	9
11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
12. COMUNICAZIONE A TERZI.....	10
13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO.....	10
14. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	11
15. LA “GIUSTA CAUSA” DI RIVELAZIONE DI NOTIZIE COPERTE DALL’OBBLIGO DI SEGRETO ..	12
16. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	13
17. REPORTING	13

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 – 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



1. Principi generali

Emme Antincendio s.r.l. (nel seguito anche la “Società”) nello svolgimento della propria attività si impegna ad operare con i più elevati standard di trasparenza, legalità, equità ed integrità etica nei rapporti con i dipendenti, fornitori, clienti e tutti gli stakeholders. A tal fine la Società si impegna a vincolare il proprio sistema di *governance* a questi valori e ad adottare idonei strumenti di attuazione e prevenzione per assicurarne il rispetto. In tale contesto, con lo scopo di vigilare sul rispetto di tali valori, nonché in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, la Società incoraggia la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che integrino violazioni di “norme interne” (Modelli, procedure ecc.) o esterne (Regolamenti e Leggi).

A tal fine è stato istituito il presente sistema di “Whistleblowing”, aperto, trasparente e riservato che consente a chiunque di interagire con l’Organismo di Vigilanza e segnalare presunte violazioni del Codice Etico, della legge, delle norme interne che disciplinano l’attività della Società e qualsiasi condotta posta in violazione ai principi comportamentali.

2. Scopo e finalità della procedura

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare i Destinatari (come definiti nel seguito) ad effettuare segnalazioni di fatti illeciti, anomali o comunque scorretti (cd. “*whistleblowing*”) quali ad esempio i dubbi e le incertezze circa l’iter da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al Segnalante (detto anche “*whistleblower*”) chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

La procedura regola il sistema attraverso cui chiunque può effettuare segnalazioni di carattere volontario e discrezionale, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante e preservandolo, quindi, da qualsiasi ritorsione.

La presente procedura disciplina anche il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni e fornisce indicazioni in merito ai contenuti, ai destinatari ed alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela offerte al segnalante e al segnalato.

3. Destinatari

La presente procedura si applica ai Destinatari, ossia:

- Organi di Amministrazione e di Controllo della Società;
- Dipendenti delle Società;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per conto della Società e siano sotto il controllo e la direzione delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società (ad es. consulenti, fornitori, clienti);

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 – 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

4. Soggetti segnalanti

Possono effettuare segnalazioni le persone che operano nel contesto lavorativo della Società quali:

- lavoratori subordinati della Società;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società (es. Fornitori);
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

5. Oggetto della segnalazione

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società e che consistono in:

1. illeciti penali, civili, amministrativi e contabili;
2. condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o in violazione dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società;
3. condotte in violazione del Codice Etico;
4. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
5. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
6. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
7. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può anche avere ad oggetto:

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; le attività illecite non ancora compiute, ma che la persona segnalante ritenga che possano ragionevolmente verificarsi per fondati sospetti, ovvero per la presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Inoltre, la Società estende la tutela di cui alla presente procedura, anche a coloro che effettuano segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi e irregolarità a danno, anche indiretto, dell'interesse aziendale. In tale ambito, poiché non è possibile stilare una lista tassativa di fatti o comportamenti che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*, si forniscono alcune indicazioni. La segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

1. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o a terzi;
 - a. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
 - b. pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

Ne consegue che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma degli illeciti elencati sopra (da 1 a 7) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato o comportamenti impropri al fine di ottenere vantaggi privati o al fine di curare un interesse proprio o di terzi.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto delle procedure interne, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Non sono disciplinate dalla presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (sul punto si rinvia a: Allegato al Decreto n. 24/2023, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Contenuto della segnalazione

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine della Società.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché le funzioni competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità e recapiti del Segnalante;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

7. Segnalazioni anonime

Eventuali segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari (e cioè che siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati), verranno prese in considerazione nell'ambito della procedura di *whistleblowing*.

Queste ultime saranno trattate alla stregua di altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche se relative a fatti rilevanti e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito di veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

8. Modalità di segnalazione

I canali interni

La Società ha predisposto dei canali interni cui si può ricorrere per trasmettere, al referente aziendale, le segnalazioni disciplinate dalla presente procedura.

La segnalazione può essere effettuata sia in forma scritta, che in forma orale tramite uno dei seguenti canali:

- **E-mail all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo: "odv@emme-italia.com"**
- **Incontro diretto**, su richiesta della persona segnalante, **con l'Organismo di Vigilanza**: in questi casi, l'Organismo di Vigilanza deve assicurare che l'incontro si possa tenere entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta;

EMME ANTINCENDIO S.r.l

- **A mezzo posta ordinaria:** intestato a Organismo di Vigilanza. Per garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata all'OdV").

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali informativi appositamente dedicati ha l'onere di trasmetterla immediatamente all'Organismo di Vigilanza, con una delle modalità indicate sopra, nel massimo rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale esterno

Si può effettuare una segnalazione esterna (canale istituito dall'ANAC) **solo** al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa dettata dal D.lgs. n. 24/2023;
2. la segnalazione interna effettuata non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna (ad ANAC) e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, possano essere occultate o distrutte prove, oppure si ha fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

È, infine, possibile presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

9. *Avvio del processo di gestione delle segnalazioni*

Ricezione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni, che gestisce, se necessario, con il supporto delle varie funzioni aziendali di volta in volta necessarie.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- **redigere il verbale** della segnalazione ricevuta oralmente anche avvalendosi di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto solo con il consenso dell'interessato;
- **immettere** la segnalazione pervenuta a mezzo posta o tramite posta elettronica in un apposito e autonomo registro;
- **rilasciare** alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- **mantenere le interlocuzioni** con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, le integrazioni;
- **effettuare una verifica preliminare** dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.lgs. n. 24/2023;
- **curare la gestione delle segnalazioni** pervenute tramite i canali interni e:
 - archiviare la segnalazione se ritenuta manifestamente infondata e/o priva d'ogni elemento utile ad avviare opportuni approfondimenti. In tal caso viene adottata delibera formale di archiviazione da parte dello stesso Organismo di Vigilanza;
 - se la segnalazione appare fondata, dare avvio alla successiva fase istruttoria.
- **gestire la segnalazione** nei tre mesi successivi dall'avviso di segnalazione o dalla ricezione della stessa, dando informazione al segnalante in ordine al seguito dato alla segnalazione o ai provvedimenti adottati.

Istruzione interna ed esecuzione delle verifiche

La verifica della fondatezza delle condotte illecite segnalate è di competenza dell'Organismo di Vigilanza che vi provvede effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di soggetti esterni (es. esperti, consulenti, ecc.).

In base agli esiti dell'accertamento, l'Organismo di Vigilanza procede come di seguito indicato.

- 1) Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'Organismo di Vigilanza con le relative motivazioni.
- 2) Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza può suggerire, richiedere e/o raccomandare alle funzioni interessate le opportune azioni correttive in relazione alla fattispecie accertata al fine di rafforzare il sistema di controllo interno.
- 3) Nel caso in cui il provvedimento da attuare interessi un soggetto apicale o un membro degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza ne dà evidenza **all'Amministratore Delegato** per gli opportuni provvedimenti.

In ogni modo, l'indagine non può riguardare la sfera privata o le opinioni personali delle risorse segnalate e deve avvenire nel rispetto dei limiti di legge e delle norme interne.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Quando le segnalazioni si sostanziano in una notizia di reato da cui può conseguire un procedimento penale, l'Organismo di Vigilanza informa **l'Amministratore Delegato** per valutare se conferire un mandato ad un legale esterno affinché svolga le investigazioni difensive come disciplinate dal codice di procedura penale.

Quando la segnalazione riguarda uno dei soggetti che interviene nella gestione della segnalazione (es. membri dell'O.d.V.) tale gestione non viene curata dalla persona segnalata, che si astiene da ogni attività.

Se necessario, si affida la gestione della segnalazione a professionisti esterni, dotati di idonea professionalità ed autonomia.

10. Adozione di provvedimenti e misure correttive

Nel caso in cui dall'esito delle verifiche effettuate si evinca una condotta illecita ascrivibile al proprio personale (sia segnalante che segnalato), la Società interessata, tramite le Funzioni competenti, agisce immediatamente adottando misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati al fatto illecito, secondo quanto disposto da norme di legge, dal Contratto collettivo di lavoro, da Protocolli aziendali e dal Codice Disciplinare.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante. In armonia con quanto disposto dalla normativa, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso della Società o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del Segnalante non verrà rivelata senza il suo consenso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il Segnalante non acconsenta espressamente alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Qualora il *whistleblower* si sia rivolto, oltre che alla Società, anche all'autorità giudiziaria, laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste dalla presente procedura. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del *whistleblower*.

11. Tutela della riservatezza

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate.

Se la contestazione disciplinare che si intende adottare nei confronti del segnalato/dei segnalati è fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità del Segnalante è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del medesimo.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Tutte le risorse legittimate a ricevere la Segnalazione in funzione del ruolo ricoperto (come definito nella presente procedura) vengono autorizzate al trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e devono scrupolosamente attenersi alle istruzioni ricevute ed alla normativa.

Nel caso in cui venga effettuata una segnalazione anonima è necessario garantire, lungo l'intero corso di gestione della segnalazione, la massima riservatezza sul contenuto della segnalazione e sulla identità della persona segnalata ove ricavabile in via indiretta/incidentale anche nel corso degli approfondimenti interni.

12. Comunicazione a terzi

La tutela della riservatezza del Segnalante si applica anche ove si renda necessario coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni alla Società) per le verifiche sui fatti segnalati.

Nel caso in cui si renda necessario, la Società interessata trasmette la Segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta la tutela della riservatezza.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria, la Società fornisce tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

Il Segnalante deve essere preventivamente informato della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla Società interessata, la stessa Società non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del Segnalante.

13. Tutela della riservatezza del segnalato

Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente procedura tutelano anche il Segnalato la cui identità non viene divulgata e ne viene tutelata la privacy salvo che diventi oggetto di procedimenti giudiziari.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Il Segnalato ha diritto di essere informato dell'esistenza della Segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte, che dovranno essere completate entro un ragionevole lasso di tempo, generalmente previsto in 3 mesi. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvo il caso di esercizio del diritto di difesa in giudizio espressamente previsto dalla legge. In particolare, a tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, in caso di Segnalazioni manifestamente infondate e in presenza di dolo o colpa grave da parte del Segnalante, sarà garantita l'adozione di provvedimenti disciplinari anche nei confronti del Segnalante.

In tali casi (cd. "segnalazioni abusive"), il Segnalato sarà informato del contenuto della Segnalazione e dell'identità del Segnalante, per consentire a tale soggetto (o società) di valutare eventuali azioni a propria tutela.

A ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

14. Divieto di discriminazione e di ritorsione nei confronti del segnalante

Nei confronti del Segnalante che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie o ritorsive, si intendono:

- la sanzione, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento;
- le misure "organizzative" aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione;
- atti e provvedimenti, comportamenti od omissioni che possono avere effetti discriminatori o ritorsivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito una elencazione di possibili misure ritorsive:

- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, ecc.;
- mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto;

- per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza che, valutata la sussistenza degli elementi, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.

Si ricorda che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere della Società interessata, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione (da ritorsioni o misure discriminatorie) si applicano anche ai c.d. facilitatori, ai colleghi, parenti o affetti stabili del Segnalante, nonché agli enti di proprietà di quest'ultimo.

Qualora in particolare il Segnalante in buona fede sia un dipendente, l'Organismo di Vigilanza (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della Segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla Segnalazione stessa.

15. La “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

La rivelazione effettuata dal Segnalante, perseguendo l'interesse all'integrità della Società interessata e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nella stessa, è da considerarsi come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.).

In tale ambito, il Segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Si ha “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto a condizioni che:

- il Segnalante agisca al fine di tutelare l'interesse all'integrità della Società e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nella stessa Società;

- il Segnalante non deve aver appreso la notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata»;
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito»;
- la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

L'esigenza di tutelare la segretezza di certe informazioni fa sì che la loro rivelazione debba essere finalizzata unicamente alla volontà di far emergere l'illecito e che costituisca una «modalità eccedente» quella con cui si rivela una notizia per finalità ulteriori (a titolo esemplificativo si pensi a finalità di gossip/vendicative/opportunistiche/scandalistiche).

L'invio a soggetti diversi da quelli indicati per legge o l'utilizzo di altri canali, non specificamente predisposti per le segnalazioni di *whistleblowing*, potrebbe comportare il rischio di diffusione delle informazioni coperte da segreto.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p.) e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

16. Responsabilità del Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del Segnalante.

Nei casi in cui il Segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera, lo stesso segnalante è escluso dal beneficio delle tutele previste.

In caso di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia, le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 non sono garantite alla persona segnalante o denunciante, alla quale può essere irrogata una sanzione disciplinare.

17. Reporting

L'Organismo di Vigilanza predispone una relazione semestrale in merito a tutte le Segnalazioni pervenute e agli approfondimenti effettuati da trasmettere agli Organi di Amministrazione e di Controllo. Tale relazione deve trattare i dati sensibili dei Segnalanti e dei soggetti Segnalati in modo anonimo ed aggregato.